

ACCORDO TRANSATTIVO

tra

il **COMUNE DI SOMMACAMPAGNA** (Verona) rappresentato dal Sindaco prof.ssa Graziella Manzato, domiciliata per la carica nella Residenza Municipale Piazza Carlo Alberto 1, 37066 Sommacampagna VR, Codice Fiscale e Partita Iva 00259810232, autorizzata al presente atto con deliberazione della giunta municipale n. del
(di seguito, per brevità, "Comune")

E

il **CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE (ZAI) DI VERONA**, in persona del Presidente e legale rappresentante, sig. Matteo Gasparato, con sede in 37137 Verona, Via Sommacampagna, 61, Codice Fiscale e Partita Iva 00849500236, autorizzato al presente atto con deliberazione del consiglio direttivo n. del,
(di seguito, per brevità, "Consorzio ZAI")

PREMESSO CHE

- a)** il Comune di Sommacampagna (che da molto tempo lamenta l'impatto sulla viabilità del proprio territorio - ed in particolare dell'abitato di Caselle - del vicino Interporto del Quadrante Europa di Verona, alla cui gestione e promozione è preposto il Consorzio ZAI) con ricorso al TAR Veneto n. 156/2016, ha impugnato la DGR n. 161/2015 del 25.11.2015, con cui la Regione Veneto, nell'ambito della procedura di approvazione della Variante n. 1 al PUA Nord del Quadrante Europa, ha espresso il parere di competenza nel senso della non assoggettabilità a VAS di detto piano;
- b)** con successivi motivi aggiunti al ricorso al TAR Veneto n. 156/2016, il Comune ha impugnato anche la deliberazione n. 82/2016, con cui la giunta comunale di Verona ha approvato il PUC dell'AIU n. 8 (strumento attuativo del menzionato PUA Nord) presentato dal Consorzio ZAI;
- c)** attualmente il procedimento n. 156/2016 pende dinanzi al TAR Veneto in attesa della fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti;
- d)** l'oggetto del ricorso e dei motivi aggiunti ha riguardato soprattutto l'impatto sul territorio del Comune di Sommacampagna (ed in particolare sull'abitato di Caselle) della variante n. 1 al PUA Nord del Quadrante Europa e più in generale dello stesso PUA Nord, sicché con detto ricorso, ritenendo di subire una gravissima compromissione dalla realizzazione della Variante n. 1 al PUA Nord e dalla attuazione del PUC, a causa della carenza di servizi e viabilità, il Comune ha chiesto l'annullamento del parere regionale di non assoggettabilità a VAS della citata Variante n. 1, proprio perché venga effettuata la

Valutazione Ambientale Strategica per determinare non solo gli effetti sul territorio ma anche le misure compensative e/o riparative da attuare;

e) in pendenza di detto procedimento sono state avviate tra le parti trattative per una composizione bonaria della vertenza, anche in relazione ai tempi di realizzazione della rotatoria tra via _____ e via _____, prevista dalla citata Variante n. 1: ciò in considerazione dell'alea della controversia e in particolare del fatto che, in caso di esito vittorioso del ricorso da parte del Comune, la Regione Veneto potrebbe pronunciarsi nel senso della assoggettabilità della Variante n. 1 al PUA NORD alla Valutazione Ambientale Strategica e che la Commissione VAS potrebbe imporre al Consorzio ZAI di realizzare opere (anche consistenti) di mitigazione dell'impatto ambientale;

f) in funzione delle trattative avviate il Comune ha proceduto alla redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, preordinato alla realizzazione di una variante di Via dell'Artigianato che attraversa l'abitato di Caselle, che quando sarà realizzato, consentirà di superare importanti problematiche concernenti la viabilità del proprio territorio;

g) detto progetto è stato favorevolmente esaminato dalla Provincia di Verona;

h) il costo complessivo dell'opera è stato preventivato nell'importo di euro 2.475.000,00;

i) Il Comune ha trasmesso copia del progetto della variante di Via dell'Artigianato al Consorzio ZAI (che lo ha acquisito agli atti con prot. n..... del) allo scopo di verificare, in funzione di una definizione transattiva della vertenza in essere, la disponibilità del Consorzio ZAI a sottoscrivere con il Comune (unitamente alla Provincia di Verona e all'Aeroporto Valerio Catullo spa) un accordo di programma per la realizzazione dell'opera o quanto meno la disponibilità del Consorzio ZAI a partecipare ai relativi costi ed a quelli di eventuali mitigazioni che il Comune intende realizzare, tra cui in particolare una fascia boscata lungo l'autostrada A22;

j) il Consorzio ZAI (sentito il proprio legale), valutati i tempi, i rischi ed i costi sia del procedimento pendente dinanzi al TAR Veneto sia del prevedibile appello che la parte soccombente proporrebbe dinanzi al Consiglio di Stato; valutati altresì gli effetti negativi che (in denegata ipotesi) l'annullamento degli atti impugnati produrrebbe sull'attività istituzionale dell'ente, ritardando l'ulteriore programmazione, attuazione e sviluppo del Quadrante Europa e delle aree di completamento; valutati i possibili oneri connessi all'esecuzione di eventuali opere di mitigazione ambientale; ritenuta, in relazione a quanto sopra, la congruità di un esborso non superiore all'importo di Euro 500.000,00, con lettera

prot. n. 3231/18 del 19.12.2018 (senza riconoscimento alcuno e con spirito meramente transattivo), ha espresso al Comune la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo, in forza del quale concorrere alle spese di realizzazione dell'opera viaria e/o di opere di mitigazioni nel limite economico sopra indicato, a fronte della rinuncia del Comune al ricorso al TAR Veneto n. 156/2016 e ai motivi aggiunti nonché a fronte di una dichiarazione con cui il Comune confermi che, con la percezione di detto contributo, sarà definitivamente e transattivamente soddisfatta ogni pretesa verso il Consorzio ZAI per interventi diretti a mitigare l'impatto dell'interporto del Quadrante Europa sulla viabilità comunale ovvero per opere compensative e mitigative e con cui il Comune assuma l'impegno meglio specificato nel successivo art. 5 della presente transazione;

k) il Comune (sentito il proprio legale), considerato che Caselle è attraversata da veicoli pesanti provenienti da o diretti al Quadrante Europa; considerato altresì che la Variante di Via dell'Artigianato consentirà di alleggerire il traffico di Caselle; ritenuto che la partecipazione del Consorzio ZAI, nella misura massima sopra indicata, è congrua ed adeguata a compensare il Comune per i disagi alla viabilità che il Comune ritiene essere stati sino ad oggi provocati dal Quadrante Europa e valutato che detto contributo può coprire anche i costi di realizzazione di una "fascia boscata" che potenzi e completi quella già prevista nel progetto "terza corsia" della A 22, a tutela dell'abitato di Caselle, con lettera prot. n. del ha espresso la propria disponibilità a sottoscrivere l'accordo transattivo, nei termini più oltre indicati;

l) il Comune e il Consorzio ZAI, essendo andate a buon fine le trattative, con il presente atto intendono comporre transattivamente e definitivamente la vertenza in atto,

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Impegni del Consorzio ZAI

Il Consorzio ZAI, come sopra rappresentato, si impegna a versare al Comune di Sommacampagna che, come sopra rappresentato, accetta l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), a titolo di concorso sui costi della "Variante di via dell'Artigianato" (come da progetto acquisito agli atti del Consorzio ZAI con prot. n..... del), opera pubblica che alleggerirà il traffico dell'abitato di Caselle di Sommacampagna, e altresì a titolo di concorso sul costo di realizzazione di interventi mitigazione ritenuti opportuni dal

Comune, nonché a saldo e stralcio di ogni pretesa del Comune dedotta e/o deducibile in relazione al ricorso al TAR Veneto (con motivi aggiunti) n. 156/2016 ed in relazione alla già intervenuta approvazione di strumenti urbanistici relativi al Quadrante Europa di Verona e quindi più in generale in relazione all'impatto dell'Interporto del Quadrante Europa sul territorio del Comune di Sommacampagna.

Il Consorzio ZAI si impegna altresì a realizzare la rotatoria di progetto tra via _____ e via _____, contenuta nella Variante n. 1 al PUA Nord del Quadrante Europa, solo qualora verrà potenziato l'asse stradale di Via Canova da parte di R.F.I. come da accordo sottoscritto dal Comune di Sommacampagna con RFI medesima, all'interno delle opere compensative concordate per la realizzazione della tratta ferroviaria AV // AC Brescia - Verona, o solo nel caso in cui venga realizzata una contro strada lungo l'asse autostradale.

3) Modalità e termini per l'adempimento del Consorzio ZAI

Il Consorzio ZAI, con riferimento al progetto viabilistico richiamato al punto i) della premessa, effettuerà il pagamento con le seguenti modalità:

- quanto ad Euro 200.000,00 (.....), entro 40 giorni dalla aggiudicazione provvisoria dei lavori e a fronte delle richiesta del Comune che rilascerà la quietanza all'avvenuto pagamento;
- quanto ad Euro 150.000,00 (.....), entro il 30.6.2020 a fronte delle richiesta del Comune che rilascerà la quietanza all'avvenuto pagamento;
- quanto ad Euro 150.000,00 (.....), entro il 30.6.2021 a fronte delle richiesta del Comune che rilascerà la quietanza all'avvenuto pagamento a saldo.

Le parti si danno atto che il Comune di Sommacampagna, con riferimento al progetto viabilistico sopra citato, si riserva di utilizzare parte delle somme versate dal Consorzio ZAI per la realizzazione di "barriere – fasce boscate" di protezione dell'abitato di Caselle ad integrazione – potenziamento di quelle previste nel progetto della terza corsia autostradale della A 22, di cui al precedente punto 2);

4) Impegni del Comune di Sommacampagna

Il Comune di Sommacampagna si impegna a rinunciare al ricorso al TAR Veneto n. 156/2016 e ai motivi aggiunti, consegnando al Consorzio ZAI, al momento del pagamento dell'ultima quota del contributo o (se anteriore) al momento della comunicazione dell'udienza di trattazione del merito, un atto di rinuncia al giudizio a spese compensate, debitamente sottoscritto dal Sindaco di Sommacampagna, che verrà controfirmato (per accettazione della compensazione delle spese di lite) dal presidente del Consorzio ZAI, che ne tratterrà una copia; il Comune provvederà alla successiva notifica e al deposito

dell'atto di rinuncia nella segreteria del TAR Veneto o comunque a chiedere la cancellazione del ricorso dal ruolo. Si precisa che le parti contatteranno diligentemente il Comune di Verona, costituito in giudizio, e la Regione Veneto, allo stato non costituita in giudizio, per l'accettazione della rinuncia a spese compensate. Nel caso in cui tali enti insistessero per la liquidazione delle spese di causa tali spese saranno poste a carico del Consorzio ZAI e del Comune di Sommacampagna nella misura del 50 % ciascuno.

5) Dichiarazione del Comune di Sommacampagna

Il Comune di Sommacampagna dichiara che, con la percezione dell'intero contributo nella misura sopra indicata, sarà definitivamente e transattivamente soddisfatta ogni pretesa avanzata dal Comune stesso nei confronti del Consorzio ZAI comunque connessa con il citato ricorso al TAR Veneto n. 156/2016 e con i relativi motivi aggiunti, nonché per interventi diretti a mitigare l'impatto dell'Interporto sulla viabilità comunale ovvero per opere compensative e mitigative in relazione alla già intervenuta approvazione di strumenti urbanistici relativi alle aree incluse nel PUA Nord del Quadrante Europa; inoltre, per l'ipotesi di impugnazione di nuovi strumenti concernenti dette aree (e segnatamente i futuri PUC nonché le future varianti non essenziali al PUA Nord) il Comune dichiara di rinunciare transattivamente, come in effetti rinuncia a censurare detti strumenti per illegittimità derivata dai vizi denunciati con il ricorso n. 156/2016 e con i relativi motivi aggiunti, e più in generale per illegittimità derivata dagli atti ivi impugnati e dai piani approvati sulla base di detti atti; ai fini della presente transazione, per varianti essenziali al PUA Nord (escluse dalla rinuncia di cui sopra) si intendono soltanto le varianti che comportino nuovi e rilevanti impatti ambientali e viabilistici per il territorio del Comune di Sommacampagna;

6) Finalità del presente atto

Il presente atto viene sottoscritto con mero intento conciliativo, al solo scopo di definire bonariamente la vertenza in atto, anche attraverso il concorso del Consorzio ZAI ai costi di opere pubbliche destinate a compensare e/o mitigare gli eventuali impatti del Quadrante Europa sul territorio di Sommacampagna e non costituisce riconoscimento neppure implicito delle pretese ovvero contestazioni ed eccezioni sollevate dalle parti in giudizio.

7) Rinuncia ai benefici della legge professionale

Il presente atto viene sottoscritto dai legali delle parti per conferma delle firme e per rinuncia ai benefici di cui alla legge professionale, anche in relazione al ricorso al TAR Veneto n. 156/2016 e relativi motivi aggiunti.

8) Spese

Imposte e spese per la registrazione del presente atto sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.

9) Foro competente

Foro esclusivamente competente per ogni controversia è il Foro di Verona.

Verona

Il Comune di Sommacampagna

Il Consorzio ZAI

Per la rinuncia alla solidarietà professionale

Avv. Fausto Scappini

Avv. Stefania Brugnoli